

ACCI 27.04.90 - Accordo interconfederale sul costo del lavoro (CONFAPI)

Relazioni industriali e costo del lavoro (piccole e medie imprese)

In Roma il 27 aprile 1990, tra la Confapi, CGIL, CISL e UIL si è convenuto quanto di seguito:

Confapi e CGIL-CISL-UIL hanno concordemente individuato l'esigenza di definire una intesa volta:

- a contribuire alla soluzione dei nodi principali che condizionano un ordinato sviluppo delle piccole e medie imprese nel contesto dell'economia italiana ed europea;
- ad avviare i negoziati per rinnovare e stipulare i C.C.N.L. delle categorie rappresentate dalla Confapi.

I nodi strutturali da affrontare per la cui soluzione le Parti si attiveranno - nell'ambito dei rapporti reciproci istituzionali - sono:

- una riforma delle relazioni industriali volta al consolidamento e sviluppo del metodo del confronto;
- una revisione dei meccanismi contributivi e fiscali, volta a ridurre l'incidenza sul costo del lavoro e sulla retribuzione;
- il riequilibrio del rapporto oggi esistente tra retribuzione diretta da una parte e retribuzione indiretta e differita dall'altra, volto a rivalutare la remunerazione diretta della prestazione del lavoro;
- il perseguimento, per quanto attiene alle questioni relative al costo del lavoro, di condizioni di competitività e di produttività dell'intero sistema economico e dello stesso apparato industriale esposto alla concorrenza internazionale, favorendo la riduzione del tasso di inflazione, assecondando una crescita equilibrata del PIL, consentendo il miglioramento delle condizioni dei lavoratori;
- una riforma del mercato del lavoro ed una legislazione di impresa in linea con la realtà dei paesi della CEE;
- la definizione di una normativa atta a prevenire e a regolamentare la gestione delle controversie individuali di lavoro.

Per il raggiungimento dei suindicati obiettivi, le Parti concordemente sollecitano un intervento governativo volto a garantire al settore industriale la conferma dell'importo della fiscalizzazione degli oneri sociali in termini reali e ad assicurare dal 1990 una riforma strutturale degli oneri sociali, trasferendo gradualmente a fiscalità generale i contributi che finanziano prestazioni a carattere assistenziale anche mediante una riforma del prelievo fiscale.

Contestualmente le Parti si impegnano a non operare in contraddizione con gli obiettivi fondamentali concordemente individuati e assicurano, nell'ambito delle rispettive prerogative e nel rispetto delle titolarità dei singoli soggetti contrattuali, l'assistenza alle proprie organizzazioni, orizzontali e verticali, per la stipula di intese che siano in linea con tali obiettivi.

Confapi e CGIL-CISL-UIL concordano che l'attuazione concreta di nuove relazioni industriali passa anche attraverso il riconoscimento del ruolo contrattuale a valere per tutti i settori merceologici.

Confapi e CGIL-CISL-UIL convengono che, entro 90 giorni dal presente Accordo interconfederale, le rispettive Unioni e Federazioni di categoria si incontrino al fine di concordare le modalità per stipulare C.C.N.L. a valere per i comparti nei quali operano Aziende associate alle Organizzazioni aderenti alla Confapi, per le quali non sia in vigore un apposito C.C.N.L.

Confapi e CGIL-CISL-UIL si impegnano, nell'ambito delle rispettive prerogative e nel rispetto delle titolarità dei singoli soggetti contrattuali, ad assistere le rispettive Organizzazioni di categoria nella stipula delle suindicate intese contrattuali.

Confapi e CGIL-CISL-UIL:

- facendo seguito a quanto convenuto al punto 6) dell'Accordo interconfederale 16 novembre 1988, al fine di favorire l'insediamento di lavoratori disoccupati nel settore delle piccole e medie imprese;

- espressa una valutazione nel complesso positiva circa gli effetti sul piano occupazionale e delle relazioni industriali delle intese stipulate in sede locale dalle rispettive Organizzazioni territoriali, in attuazione del predetto Accordo interconfederale;

si impegnano affinché entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo in tutte le aree territoriali le rispettive Organizzazioni raggiungano intese sulla materia in oggetto.

Tale impegno riguarderà anche l'applicazione del punto 9) dell'Accordo interconfederale sopra citato, relativo alla costituzione degli organismi consortili.

Entro l'ottobre 1990 Confapi e CGIL-CISL-UIL si incontreranno per verificare lo stato di attuazione delle intese a livello locale.

Le Parti inoltre riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di assicurare il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione sul lavoro e nello sviluppo professionale.

Le Parti si danno altresì atto della necessità di sviluppare, anche d'intesa con la Pubblica Amministrazione, interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Al fine di conferire stabilità e continuità al perseguimento degli obiettivi sopra citati, le Parti decidono di indire annualmente un confronto, anche aperto al contributo di esperti individuati dalle Parti, per:

- analisi dei rapporti tra le Parti e delle relazioni industriali nel settore delle P.M.I.;

- l'esame e l'approfondimento dei problemi concernenti le P.M.I., concordemente ritenuti di comune interesse;

- esprimere sull'insieme dei problemi esaminati valutazioni - se del caso comuni - così da sottoporle all'attenzione delle istituzioni, ai vari livelli, e dell'opinione pubblica.

Periodicamente, da parte di esperti designati dalle Parti, saranno svolte delle riunioni aventi l'obiettivo di monitorare specifici aspetti - congiuntamente individuati - sia concernenti problemi di relazioni industriali, sia concernenti problemi a carattere sociale, economico, legislativo, così da poter disporre di valutazioni e dati aggiornati congiuntamente convalidati.

gli aspetti interpretativi ed applicativi del presente accordo viene congiuntamente stabilito di ricorrere a riunioni tra le Parti.